

169.3 -ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

Art. 169.3 -ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

Art. 169.3 -ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

1. Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Il testo precedente recitava:

"Art. 169-ter. (Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto)

Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri."

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello